

Le novità sulla patente introdotte al dl Pnrr che ieri ha incassato la fiducia della Camera

Il Sal tiene aperto il cantiere

Con opere oltre il 30% non conta l'insufficienza di crediti

DI DANIELE CIRIOLI

Il Sal sopperisce alla scarsità di punti della patente. Infatti, quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto, all'impresa o lavoratore autonomo la cui patente abbia raggiunto un punteggio inferiore a 15 crediti (minimo che consente di operare nei cantieri) è comunque concesso di completare le attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione. Lo stabilisce l'art. 29 del dl n. 19 del 2 marzo 2024 modificato dal disegno di legge di conversione, su cui ieri la Camera ha votato, con 185 sì e 115 no, la fiducia posta dal governo.

La patente a crediti. La novità entrerà in vigore il 1° ottobre e consisterà dell'obbligo di possedere una patente per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all'art. 89, comma 1, lett. a, del dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (Tu sicurezza). Si tratta, quindi, di quei luoghi (cantieri) dove si effettuano lavori edili o d'ingegner-



ria civile indicati nell'allegato X allo stesso Tu sicurezza. L'obbligo potrà essere esteso ad altri ambiti di attività individuati con decreto del ministro del lavoro, sentiti i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentativi.

Il sistema a crediti. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti. Per operare nei cantieri sarà sufficiente una dotazione di 15. Il punteggio subisce decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e

preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi (casi e misure sono indicati nel nuovo allegato I-bis al dl n. 19/2024, su ItaliaOggi del 13 aprile scorso). Qualora nell'ambito di uno stesso accertamento risultino più violazioni di quelle che determinano la perdita di crediti, questa avviene in misura massima pari al doppio di quella prevista per la violazione più grave. La perdita di crediti potrà essere recuperata, e sarà anche possibile ottenere crediti ulteriori rispetto ai 30 iniziali, secondo criteri e modalità

che verranno definitivi con decreto.

Solo provvedimenti definitivi. La patente perde crediti, come detto, solo a seguito di provvedimenti definitivi. Quali siano è precisato dalla norma: una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza ingiunzione divenuta definitiva. Il primo caso si verifica quando la sentenza non viene impugnata. Il secondo si può evitare, ad esempio, pagando la sanzione del verbale ispettivo, poiché l'ordinanza-ingiunzione è emessa dopo che è decorso il termine di pagamento in misura ridotta delle sanzioni indicate nell'accertamento e diventa definitiva in mancanza di opposizione nei 30 giorni dalla notifica.

Stop ai lavori. Con la patente sotto i 15 crediti non si può lavorare. Ma non è sempre così; infatti, è consentito completare le attività di appalto o subappalto in corso di esecuzione, qualora i lavori eseguiti (stato di avanzamento, Sal) siano superiori al 30% del valore del contratto, salvo che sia stato

adottato un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa (art. 14 del Tu sicurezza).

Revoca o stop di un anno. La patente si ottiene in presenza di requisiti auto-certificati dall'interessato. Scatta la revoca in caso di dichiarazione non veritiera su uno o più requisiti. In tal caso, si potrà richiedere una nuova patente solo dopo 12 mesi dalla revoca. Se nel cantiere si verificano infortuni mortali o con inabilità permanente, assoluta o parziale, di un lavoratore, l'Inl può sospendere la patente per massimo 12 mesi.

La sanzione. Chi lavora senza patente o con un punteggio sotto 15 crediti è punito con una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6mila euro, non soggetta a diffida, più interdizione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

L'aggiornamento in base ai dati Istat

Il tfr di marzo a quota 0,69%

DI BRUNO TONIOLATTI

Marzo il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 0,690391 (vedi colonna in-cr.mese).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 119,4

Tramite i dati resi noti ieri dall'Istituto di statistica è possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82.

Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dal codice civile (art. 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rival. 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival 1,5%).

Esempio di calcolo tfr.

Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro il 31 marzo 2024. La sua situazione è:

- tfr maturato al 31.12.2023 = euro 25.000
- imponibile previdenziale anno 2024 = euro 5.200
- tfr maturato nell'anno 2024 = euro 385,19

Pertanto la sua liquidazione, al lordo delle imposte sarà:

- tfr al 31.12.23 = euro 25.000 +
- rivalutazione (0,690391% di 25.000) = euro 172,60 +
- tfr maturato nell'anno 2024 = euro 385,19 +
- ritenuta previdenziale (0,50% su 5.200) = euro 26,00 -
- totale = euro 25.531,79

© Riproduzione riservata

Tutti gli indici dal 1986 ad oggi

Anno	Mese	Indice	Incr.	Rival. 75%	Rival. 1,5%	Incr. mese	Montante ind. Drig.	Montante base comp.
Anno 1986 (1985 = 100,0)	dicembre	108,0	4,5	3,260870	1,5	4,760870	1,04760870	1,46147678
Anno 1987	dicembre	113,5	5,5	3,819444	1,5	5,319444	1,05319444	1,54975116
Anno 1988	dicembre	119,7	6,2	4,096916	1,5	5,596916	1,05596916	1,63648943
Anno 1989	dicembre	127,5	7,8	4,887218	1,5	6,387218	1,06372180	1,74101558
Anno 1990 (1989 = 100,0)	dicembre	109,2	6,5	4,746835	1,5	6,246895	1,06246835	1,96198674
Anno 1991	dicembre	115,8	6,6	4,532967	1,5	6,032967	1,6032967	1,96137020
L'indice di dicembre 1991, depurato dal mese di febbraio dall'incidenza relativa ai tabacchi lavorati, si modifica in 115,69587								
Anno 1992	dicembre	121,2	5,5	3,568060	1,500	5,068060	1,05068060	2,06077361
Anno 1993 (1992 = 100,0)	dicembre	106,0	4,1	2,9913350	1,500	4,491335	1,04491335	2,15400883
Anno 1994	dicembre	110,3	4,3	3,0424528	1,5	4,542452	1,0454245	2,25185373
Anno 1995	dicembre	116,7	6,4	4,3517679	1,5	5,851767	1,0585176	2,38362700
Anno 1196 (1995 = 100,0)	dicembre	104,9	2,6	1,9221744	1,5	3,422174	1,0342217	2,46519887
Anno 1997	dicembre	106,5	1,6	1,1439466	1,5	2,643946	1,0264394	2,53037754
Anno 1998	dicembre	108,1	1,6	1,1267605	1,5	2,626760	1,0262676	2,59684394
Anno 1999	dicembre	110,4	2,3	1,5957447	1,5	3,095745	1,0309574	2,67723463
Anno 2000	dicembre	113,4	3	2,0380435	1,5	3,538043	1,0353804	2,11195570
Anno 2001	dicembre	116,0	2,6	1,7195767	1,5	3,219577	1,0321958	2,86120094
Anno 2002	dicembre	119,1	3,1	2,0043103	1,5	3,504310	1,0350431	2,96146630
Anno 2003	dicembre	121,8	2,7	1,7002519	1,5	3,200252	1,0320052	3,05624608
Anno 2004	dicembre	123,9	2,1	1,2931034	1,5	2,793103	1,0279310	3,14160464
Anno 2005	dicembre	126,3	2,4	1,4527845	1,5	2,952785	1,0295278	3,23436945
Anno 2006	dicembre	128,4	2,1	1,2470309	1,5	2,747031	1,0274703	3,32321858
Anno 2007	dicembre	131,8	3,4	1,9859813	1,5	3,485981	1,0348598	3,42520567
Anno 2008	dicembre	134,5	2,7	1,5364188	1,500	3,036419	1,0303642	3,54349239
Anno 2009	dicembre	135,8	1,3	0,724907	1,500	2,224907	1,0222491	3,62233180
Anno 2010	dicembre	138,4	2,6	1,435935	1,500	2,935935	1,0293594	3,72868111
Anno 2011	dicembre	104,0	3,3	2,380058	1,500	3,880058	1,0388006	3,87335610
Anno 2012	dicembre	106,5	2,5	1,802885	1,500	3,302885	1,0302888	4,00128858
Anno 2013	dicembre	107,1	0,6	0,422535	1,500	1,922535	1,0192254	4,07821475
Anno 2014	dicembre	107,0	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,13938797
Anno 2015	dicembre	107,0	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,20147879
Anno 2016	dicembre	00,3	0,3	0,295303	1,500	1,795303	1,0179530	4,27690807
Anno 2017	dicembre	101,1	0,8	0,598205	1,500	2,098205	1,0209821	4,36684642
Anno 2018	dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,61279526
Anno 2021	dicembre	106,2	3,9	2,859238	1,500	4,359238	1,0435924	4,81387796
Anno 2022	dicembre	118,2	12,0	8,474576	1,500	9,974576	1,0997458	5,29404189
Anno 2023	dicembre	118,9	0,7	0,444162	1,500	1,944162	1,0194416	5,39696666
Anno 2024	gennaio	119,3	0,4	0,252313	0,125	0,377313	1,0037731	5,41733011
	febbraio	119,3	0,4	0,252313	0,250	0,502313	1,0050231	5,42407632
	marzo	119,4	0,5	0,315391	0,375	0,690391	1,0069039	5,43422684